

REGOLAMENTO (CE) N. 385/96 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 1996

relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

- (1) considerando che i negoziati multilaterali tenuti nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hanno condotto alla conclusione, in data 21 dicembre 1994, dell'accordo relativo alle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale commerciale (in appresso «accordo sulla costruzione navale»);
- (2) considerando che nell'ambito dell'accordo sulla costruzione navale è stato riconosciuto che le particolari caratteristiche delle transazioni relative all'acquisto di navi rendono impraticabile l'applicazione di dazi antidumping e compensativi a norma dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dell'accordo sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; che l'esigenza di predisporre efficaci strumenti di difesa nei confronti delle vendite di navi a prezzi inferiori al valore normale tali da provocare pregiudizio ha condotto all'elaborazione di un codice relativo alle pratiche di determinazione di prezzi pregiudizievoli nell'industria della costruzione navale, il quale, con i principi di base, costituisce l'allegato III dell'accordo sulla costruzione navale (in appresso «codice dei prezzi pregiudizievoli»);
- (3) considerando che il testo del codice dei prezzi pregiudizievoli si basa essenzialmente sull'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, con alcune divergenze giustificate dal carattere specifico delle transazioni relative all'acquisto di navi; che è opportuno trasporre, per quanto possibile, i termini del codice dei prezzi pregiudizievoli nella legislazione comunitaria, in base al testo del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽³⁾;
- (4) considerando la significativa importanza dell'accordo OCSE relativo alle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale commerciale nonché delle disposizioni legislative che ne derivano per il diritto comunitario;
- (5) considerando che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dall'accordo sulla costruzione navale, la Comunità deve intervenire nei confronti delle vendite di navi a prezzi inferiori al valore normale che cagionano un pregiudizio all'industria comunitaria;
- (6) considerando che, nei confronti dei costruttori navali delle Parti dell'accordo sulla costruzione navale, la vendita di una nave può essere soggetta ad un'inchiesta della Comunità soltanto quando l'acquirente della nave è comunitario e purché non si tratti di una nave militare;
- (7) considerando che è opportuno fissare norme chiare e circostanziate sul calcolo del valore normale, precisando che, per quanto possibile, tale calcolo dovrebbe essere basato su una vendita rappresentativa di una nave simile effettuata nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore; che conviene definire le circostanze nelle quali si può considerare che una vendita sul mercato interno, essendo stata effettuata in perdita, non può essere presa in considerazione e che quindi è possibile fare ricorso alla vendita di una nave simile a un paese terzo oppure al valore normale costruito; che è inoltre opportuno prendere disposizioni adeguate per la ripartizione dei costi, anche per la fase di avviamento; che è inoltre necessario, per il calcolo del valore normale, indicare il metodo da applicare per determinare gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto da inserire in tale valore;
- (8) considerando che, per poter applicare correttamente il nuovo strumento di lotta contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli, la Commissione deve prendere tutte le disposizioni necessarie per verificare in grandi conglomerati o holding dei paesi terzi la fondatezza delle imputazioni contabili in sede di stima della struttura del costo di produzione;
- (9) considerando che, per determinare il valore normale relativo ai paesi che non hanno un'economia di mercato, conviene dettare le regole per la scelta di un appropriato paese terzo ad economia di mercato da utilizzare a tale scopo e, qualora non sia possibile trovare un paese terzo adatto, stabilire che il valore normale può essere determinato su qualsiasi altra base equa;

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 18. 1. 1996, pag. 10.⁽²⁾ GU n. C 17 del 22. 1. 1996.⁽³⁾ Vedi pagina 118 della presente Gazzetta ufficiale.